



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

LOTTO A

R.C. AUTO

MASSIMALI: € 15.000.000,00 PER OGNI VEICOLO ASSICURATO

RCA E GARANZIE AGGIUNTIVE A LIBRO MATRICOLA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (CVT)

Decorrenza ore 24.00 del 31.03.2023

Scadenza ore 24.00 del 31.03.2026

DEFINIZIONI

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza (ossia la società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Società: l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne

Sinistri: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Legge: per quanto ancora applicabile la Legge 24 dicembre 1969 n° 990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni e il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Regolamento: il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo (e/o dei veicoli) descritto in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive". Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del d.lgs. 209/2005, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio del Regno Unito, della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Pagamento - decorrenza della garanzia – durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il premio potrà essere corrisposto entro il 60° giorno successivo a tale data. Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. La Società s'impegna a consegnare i contrassegni al Contraente entro la data di decorrenza della presente polizza, anche se non è ancora stato corrisposto il relativo premio.

Il premio verrà corrisposto per annualità assicurativa nei termini previsti dal presente articolo.

Art. 7 – Rinnovo del contratto ed adeguamento del premio

Si conviene tra le Parti che il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta. Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di richiedere il rinnovo della polizza, per una durata massima pari a quella originaria, facendone richiesta alla Società almeno due mesi prima della scadenza. In tal caso, la Società dovrà comunicare la sua risposta entro 30 giorni dalla data della richiesta del Contraente/Assicurato. E' facoltà della Contraente accettare o meno tale proposta di rinnovo, purché la stessa comporti la conferma delle tariffe in corso. Nel caso le Parti si accordassero per il rinnovo del contratto, si intenderanno automaticamente operativi i termini di mora di cui all'articolo 6. E' concessa alle parti la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Art. 8 - Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (legge 24.12.1969, n. 990, d.lgs. 209/2005, e successive modifiche ed integrazioni) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 – Polizza Libro matricola

L'Assicurazione ha per base un elenco veicoli (cosiddetta polizza a libro matricola) nel quale sono iscritti/inseriti i veicoli da coprire inizialmente e saranno inseriti quelli da coprire successivamente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione dovranno essere corrisposte entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

L'elenco veicoli è allegato in calce al presente capitolato con la denominazione "*ALLEGATO ELENCO VEICOLI ASSICURATI A LIBRO MATRICOLA*" per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art. 5 del Decreto Legge 23.12.1976, n. 857, convertito con modificazioni nella Legge 26.02.1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi del disposto di cui all'art.1915 c.c.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Art. 11 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. La Società, tuttavia, riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti. Rimane in ogni caso ferma la garanzia di Tutela Legale in favore del Contraente prevista dall'art. 13 del successivo CAPO V – RISCHI ACCESSORI, le cui previsioni prevalgono, qualora in contrasto, su quelle riportate nel presente articolo.

Art. 12 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 13 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio. Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato. Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 14 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione il contratto si intende risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art. 15 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia. Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 18 – Broker

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. non si avvale per la stipulazione e gestione del presente contratto assicurativo di Broker.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

A - Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.

C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

A deroga dell'articolo 2 - CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa di sua spettanza ai sensi di legge nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Inoltre, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa di sua spettanza ai sensi di legge quando:

- al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

D – Responsabilità Civile dei trasportati

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

E - Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 500.000,00 (per annualità assicurativa) compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

F – Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI

FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS" (NON OPERANTE)

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 8 – periodo di osservazione della sinistrosità, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

CLASSI DI MERITO COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra.

Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico; il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 23 Dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 Febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore. In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14. La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
Classe di Merito	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

E' data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing. Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA" (OPERANTE)

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Non si applica il disposto dell'articolo che segue "Maggiorazione del premio per sinistrosità".

MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose – esclusi carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12 (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma. La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

**TARIFE APPLICABILI A CICLOMOTORI E MOTOCICLI
BONUS/MALUS**

In questo caso la presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come definiti all'art. 8 – CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, si richiama quanto previsto alla Formula tariffaria "Bonus Malus".

SCONTO IN ASSENZA DI SINISTRI

Per quei veicoli per i quali sul libro matricola è indicata la forma tariffaria suindicata, la presente assicurazione s'intende stipulata nella forma con "Sconto in assenza di sinistri" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" (art. 8 – CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE) e che si articola in un numero di classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio differenziati, secondo la tariffa espressa da ciascun Impresa assicuratrice in sede di gara per l'assegnazione della presente polizza.

Assegnazione della classe di merito alla stipula del contratto

All'atto della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di pertinenza in base alle dichiarazioni rese dal contraente ed alle indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio. Tuttavia, in caso di furto del veicolo, se il Contraente chiede alla Società Assicuratrice, entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 14 – CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ("Risoluzione del contratto per il furto del veicolo") che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società Assicuratrice provvederà all'emissione di un'appendice di inclusione mantenendo la classe di merito maturata. Qualora il Contraente si sia già avvalso della suddetta facoltà ed il veicolo venga



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

successivamente ritrovato, quest'ultimo potrà essere nuovamente assicurato presso la Società Assicuratrice con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito "6".

Regole evolutive della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive prodotte dall'Impresa, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive. E' data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto. La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing. Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di ingresso. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

CAPO IV - GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA:

- a) Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- b) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- c) Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

d) Rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all'interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);

CAPO V - RISCHI ACCESSORI

(Limitatamente agli artt. 9, 10, 11, 12 del presente capo, le garanzie e franchigie ivi previste sono valide solo se espressamente richiamate per ogni singolo veicolo nella rispettiva scheda riportata nel qui allegato elenco; tale previsione opera anche in riferimento ai veicoli che in corso di assicurazione saranno inseriti in elenco a libro matricola)

Art. 1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente capo.

Art. 2 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 3 Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società o all'Agenzia designata per la gestione del presente contratto entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art. 9 – Incendio e art. 11 - Extended Coverage: in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti; in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art. 10 – Furto, rapina, estorsione: in caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico); in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

3) Per le garanzie di cui all'art. 12 – Danni accidentali: qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 6 Modalità di liquidazione del danno

Per Autovetture

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi. Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro. In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione. Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero. Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede l'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. 5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica. Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo. La richiesta rende l'indennizzo non esigibile fino all'espletamento della procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti. In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza. Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 7 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art. 5 della presente Sezione.

Art. 9 Incendio

Oggetto della garanzia:

la Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione; l'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 10 Furto ed Eventi Speciali

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere (qual è il furto). La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine. La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Art. 11 Rottura cristalli

Sono indennizzabili i danni di rottura cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, dovuti a causa accidentale ed a fatti di terzi. Le rigature o le segnature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia. Si precisa che sono compresi nel valore del veicolo assicurato (e quindi senza le limitazioni di cui al comma seguente) le rotture causate da terzi per compiere o tentare il furto.

Per ogni evento, indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 800,00.

Art. 12 Franchigie e/o scoperti

Relativamente alle garanzie previste dal presente Capo V, è prevista l'applicazione delle seguenti franchigie / scoperti o limiti di indennizzo.

- Furto: scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00;
- Eventi Speciali: scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00;

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dal presente contratto, in allegato viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati (se ed in quanto necessari in relazione alla tipologia di veicolo): marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, alimentazione, classe di merito, valore assicurato, rischi assicurati, franchigie e scoperti.

Art. 13 Tutela Legale

La Società Assicuratrice dovrà garantire per tutto la durata del contratto di assicurazione la garanzia di tutela legale alla Contraente in connessione con la copertura R.C. Auto offerta dalla presente polizza assicurativa. La garanzia di tutela legale ricomprende le spese affrontate dalla Contraente per liti attive e passive, in sede civile e in sede penale quale eventuale responsabile



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

civile, derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli qui assicurati, per fatti verificatisi nell'intero periodo assicurativo (ossia il triennio assicurativo).

La Società Assicuratrice assume, pertanto, a proprio carico, il rischio delle spese/oneri (di seguito riportati) che il Contraente debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi alla circolazione dei veicoli qui assicurati, nei limiti del massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad Euro 30.000,00 per ognuno dei veicoli di cui all'elenco indicato al precedente articolo 12 e per quelli che dovessero essere inseriti in copertura di polizza nel corso del contratto assicurativo

Tali oneri sono:

- le spese, i diritti e gli onorari, per l'intervento del legale incaricato dalla Contraente della gestione della lite attiva e/o passiva, tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale;
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società;
- gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU);
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società Assicuratrice;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; diritti e marche da bollo per atti giudiziari, comprese quelle per estrazione di copie libere e/o conformi e/o autentiche dei fascicoli di ufficio e delle parti.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

La garanzia di tutela legale è qui prestata nei limiti dei massimali indicati per ogni veicolo di cui all'elenco di cui al precedente articolo 12.

Allorché la copertura assicurativa RC Auto, secondo quanto previsto nella presente polizza, venga estesa nel corso del periodo assicurativo a veicoli non indicati nell'elenco, il massimale per annualità assicurativa per la copertura di tutela legale sarà pari ad Euro 30.000,00 per ogni veicolo di nuovo inserimento.

Il massimale si riferisce ad ogni annualità assicurativa.

Il massimale è riferito al singolo veicolo.

Pertanto, il massimale, riferito al singolo veicolo è unico per sinistro, fermo restando che la Società Assicuratrice nel corso dell'annualità assicurativa non potrà essere tenuta oltre il massimale stesso, qualunque sia il numero dei sinistri relativi ai singoli veicoli cui il massimale stesso si riferisce.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

ALLEGATO ELENCO VEICOLI ASSICURATI A LIBRO MATRICOLA

MARCA E MODELLO: FIAT PANDA

TARGA: FA 290 NA

CAVALLI FISCALI: 15

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: 1.535 Kg

ALIMENTAZIONE: gasolio

CLASSE DI MERITO (si intende quella dell'ultima polizza attualmente in corso): 1

TIPO TRASPORTO: GENERICO

VALORE ASSICURATO: EURO 4.500,00

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile: Massimale (per annualità assicurativa) Euro 15.000.000,00 con il limite:
Euro 15.000.000,00 per persona: Euro 15.000.000,00 per cose

Incendio (art. 9):

Furto totale e/o parziale ed eventi speciali (art. 10): senza scoperto

Rottura Cristalli (art. 11):

Tutela legale (art. 13): massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad
Euro 30.000,00.

VINCOLO: NO



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

MARCA E MODELLO: FIAT PANDA

TARGA: EM 862 ME

CAVALLI FISCALI: 14

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: 1.380 Kg

ALIMENTAZIONE: Benzina

CLASSE DI MERITO (si intende quella dell'ultima polizza attualmente in corso): 8

TIPO TRASPORTO: GENERICO

VALORE ASSICURATO: EURO 3.500,00

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile: Massimale (per annualità assicurativa) Euro 15.000.000,00 con il limite:
Euro 15.000.000,00 per persona: Euro 15.000.000,00 per cose

Incendio (art. 9):

Furto totale e/o parziale ed eventi speciali (art. 10): senza scoperto

Rottura Cristalli (art. 11):

Tutela legale (art. 13): massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad
Euro 30.000,00.

VINCOLO: NO



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

MARCA E MODELLO: NISSAN KING

TARGA: EP 941 KD

CAVALLI FISCALI: 23

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: 2.805 Kg

ALIMENTAZIONE: Gasolio

CLASSE DI MERITO (si intende quella dell'ultima polizza attualmente in corso): 15

TIPO TRASPORTO: GENERICO

VALORE ASSICURATO: EURO 8.000,00

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile: Massimale (per annualità assicurativa) Euro 15.000.000,00 con il limite:
Euro 15.000.000,00 per persona: Euro 15.000.000, per cose

Incendio (art. 9):

Furto totale e/o parziale ed eventi speciali (art. 10): senza scoperto

Rottura Cristalli (art. 11):

Tutela legale (art. 13): massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad
Euro 30.000,00.

VINCOLO: NO



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

MARCA E MODELLO: FIAT FIORINO

TARGA: EH 417 AT

CAVALLI FISCALI: 15

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: 1.800 Kg

ALIMENTAZIONE: Gasolio

CLASSE DI MERITO (si intende quella dell'ultima polizza attualmente in corso): 4

TIPO TRASPORTO: GENERICO

VALORE ASSICURATO: EURO 3.500,00

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile: Massimale (per annualità assicurativa) Euro 15.000.000,00 con il limite:
Euro 15.000.000,00 per persona: Euro 15.000.000,00 per cose

Incendio (art. 9):

Furto totale e/o parziale ed eventi speciali (art. 10): senza scoperto

Rottura Cristalli (art. 11):

Tutela legale (art. 13): massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad
Euro 30.000,00.

VINCOLO: NO



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

MARCA E MODELLO: MAZDA BT - 50

TARGA: DZ 535 XH

CAVALLI FISCALI: 23

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: 2.805 Kg

ALIMENTAZIONE: Gasolio

CLASSE DI MERITO (si intende quella dell'ultima polizza attualmente in corso): 5

TIPO TRASPORTO: GENERICO

VALORE ASSICURATO: EURO 5.500,00

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile: Massimale (per annualità assicurativa) Euro 15.000.000,00 con il limite:
Euro 15.000.000,00 per persona: Euro 15.000.000,00 per cose

Incendio (art. 9):

Furto totale e/o parziale ed eventi speciali (art. 10): senza scoperto

Rottura Cristalli (art. 11):

Tutela legale (art. 13): massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad
Euro 30.000,00.

VINCOLO: NO



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

MARCA E MODELLO: NISSAN NAVARA

TARGA: ER 474 JG

CAVALLI FISCALI: 23

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: 2.805 Kg

ALIMENTAZIONE: Gasolio

CLASSE DI MERITO (si intende quella dell'ultima polizza attualmente in corso): 4

TIPO TRASPORTO: GENERICO

VALORE ASSICURATO Euro 8.500,00

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile: Massimale (per annualità assicurativa) Euro 15.000.000,00 con il limite:
Euro 15.000.000,00 per persona: Euro 15.000.000,00 per cose

Incendio (art. 9):

Furto totale e/o parziale ed eventi speciali (art. 10): senza scoperto

Rottura Cristalli (art. 11):

Tutela legale (art. 13): massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad
Euro 30.000,00.

VINCOLO: NO



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

MARCA E MODELLO: IVECO 50C 14

TARGA: CZ 169 EW

CAVALLI FISCALI: 26

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: 5.200 Kg

ALIMENTAZIONE: Gasolio

CLASSE DI MERITO (si intende quella dell'ultima polizza attualmente in corso): 2

TIPO TRASPORTO: GENERICO

VALORE ASSICURATO Euro 7.080,00

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile: Massimale (per annualità assicurativa) Euro 15.000.000,00 con il limite:
Euro 15.000.000,00 per persona: Euro 15.000.000,00 per cose

Incendio (art. 9):

Furto totale e/o parziale ed eventi speciali (art. 10): senza scoperto

Rottura Cristalli (art. 11):

Tutela legale (art. 13): massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad
Euro 30.000,00.

VINCOLO: NO



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

MARCA E MODELLO: FIAT PANDA

TARGA: ER 324 NA

CAVALLI FISCALI: 15

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: 1.595 Kg

ALIMENTAZIONE: Gasolio

CLASSE DI MERITO (si intende quella dell'ultima polizza attualmente in corso): 9

TIPO TRASPORTO: GENERICO

VALORE ASSICURATO Euro 4.500,00

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile: Massimale (per annualità assicurativa) Euro 15.000.000,00 con il limite:
Euro 15.000.000,00 per persona: Euro 15.000.000,00 per cose

Incendio (art. 9):

Furto totale e/o parziale ed eventi speciali (art. 10): senza scoperto

Rottura Cristalli (art. 11):

Tutela legale (art. 13): massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad
Euro 30.000,00.

VINCOLO: NO



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

MARCA E MODELLO: FORD RANGER

TARGA: FT 402 XE

CAVALLI FISCALI: 33

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: 3.270 Kg.

ALIMENTAZIONE: Gasolio

CLASSE DI MERITO (si intende quella dell'ultima polizza attualmente in corso): 14

TIPO TRASPORTO: GENERICO

VALORE ASSICURATO: EURO 26.000,00

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile: Massimale (per annualità assicurativa) Euro 15.000.000,00 con il limite:
Euro 15.000.000,00 per persona: Euro 15.000.000,00 per cose

Incendio (art. 9):

Furto totale e/o parziale ed eventi speciali (art. 10): senza scoperto

Rottura Cristalli (art. 11):

Tutela legale (art. 13): massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad
Euro 30.000,00.

VINCOLO: LEASING



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

MARCA E MODELLO: FIAT PANDA VAN

TARGA: FY 079 ZD

CAVALLI FISCALI: 15

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: 1.440 Kg.

ALIMENTAZIONE: Benzina

CLASSE DI MERITO (si intende quella dell'ultima polizza attualmente in corso): 14

TIPO TRASPORTO: GENERICO

VALORE ASSICURATO: EURO 7.500,00

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile: Massimale (per annualità assicurativa) Euro 15.000.000,00 con il limite:
Euro 15.000.000,00 per persona: Euro 15.000.000,00 per cose

Incendio (art. 9):

Furto totale e/o parziale ed eventi speciali (art. 10): senza scoperto

Rottura Cristalli (art. 11):

Tutela legale (art. 13): massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad
Euro 30.000,00.

VINCOLO: LEASING



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

MARCA E MODELLO: ISUZU M55 serie Bleu

TARGA: GB 618 XF

CAVALLI FISCALI: 26

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: 5.500 Kg.

ALIMENTAZIONE: Gasolio

CLASSE DI MERITO (si intende quella dell'ultima polizza attualmente in corso): 13

TIPO TRASPORTO: GENERICO

VALORE ASSICURATO: EURO 30.200,00

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile: Massimale (per annualità assicurativa) Euro 15.000.000,00 con il limite:
Euro 15.000.000,00 per persona: Euro 15.000.000,00 per cose

Incendio (art. 9):

Furto totale e/o parziale ed eventi speciali (art. 10): senza scoperto

Rottura Cristalli (art. 11):

Tutela legale (art. 13): massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad
Euro 30.000,00.

VINCOLO: LEASING



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B

MARCA E MODELLO: FIAT PANDA VAN

TARGA: GL 685 DT

CAVALLI FISCALI: 12

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO: 1.440 Kg.

ALIMENTAZIONE: Ibrido

CLASSE DI MERITO (si intende quella dell'ultima polizza attualmente in corso): 14

TIPO TRASPORTO: GENERICO

VALORE ASSICURATO: EURO 14.000,00

RISCHI ASSICURATI

Responsabilità Civile: Massimale (per annualità assicurativa) Euro 15.000.000,00 con il limite:
Euro 15.000.000,00 per persona: Euro 15.000.000,00 per cose

Incendio (art. 9):

Furto totale e/o parziale ed eventi speciali (art. 10): senza scoperto

Rottura Cristalli (art. 11):

Tutela legale (art. 13): massimale, per annualità assicurativa di copertura di tutela legale, pari ad
Euro 30.000,00.

VINCOLO: NO